

Lavoro. Le direttive sulla comunicazione telematica

Nel pubblico avvisi online anche per le promozioni

Gianni Trovati
MILANO

☛ Anche per le amministrazioni pubbliche scatta oggi l'obbligo di comunicazione online dell'avvio, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro, sancito dal comma 1180 della Finanziaria 2007 (legge 296/2006) e attuato dal Dm del Lavoro del 30 ottobre scorso.

GLI INADEMPIMENTI

Per ogni caso non segnalato sanzioni da 100 a 500 euro per il capo del personale o il responsabile del procedimento

Le caratteristiche del pubblico impiego hanno reso necessaria una traduzione per la Pa di alcune previsioni, a cui si è dedicata la Funzione pubblica con la circolare 1/2008. La circolare, oltre a ricordare le tipologie contrattuali che rientrano nella norma, e a sottolineare che dal 1° marzo scatteranno anche le sanzioni per gli inadempimenti, illustra le procedure

con cui vanno "trattate" alcune fattispecie proprie degli uffici pubblici. Che spesso sono tenuti alla comunicazione anche quando il rapporto di lavoro prosegue senza alcuna soluzione di continuità. È il caso delle progressioni di carriera, che nei fatti sono una promozione ma tecnicamente rappresentano una nuova assunzione, ovviamente precedute dalla fine del rapporto di lavoro nella vecchia posizione.

Per ogni progressione, quindi, l'amministrazione dovrà comunicare una cessazione e un'assunzione. Lo stesso principio si verifica per la mobilità, che si attua con le cessioni del contratto di lavoro (articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 165/2001). In questo caso, l'amministrazione cedente comunicherà la cessazione, mentre quella di destinazione dovrà trasmettere l'avviso di assunzione.

E nuove assunzioni sono sempre considerati anche i contratti a termine e i co.co.co. negli uffici di staff delle strutture politiche (articolo 14 del Dlgs 165/2001 e, per Comuni e Province, articolo 90 del Dlgs 267/2000).

Rispetto alla disciplina dei da-

tori privati, poi, la Pa trova nella normativa anche esclusioni ad hoc. In particolare, nessun obbligo di comunicazione scatta per i contratti legati a particolari funzioni, come gli organi di revisione o quelli di controllo interno. La norma, è il ragionamento, nasce per contrastare l'elusione delle norme a tutela del lavoratore, e quando il rischio non sussiste non deve imporre adempimenti inutili.

Nella scuola (legge 176/2007) la comunicazione deve avvenire entro dieci giorni, mentre non sono considerate urgenti, e dunque rientrano nella disciplina normale, le assunzioni della Protezione civile legati a ordinanze del presidente del Consiglio per il superamento di stati di emergenza.

Per chi non adempie agli obblighi è prevista la sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore per cui non è stata inviata la comunicazione (articolo 19 del Dlgs 276/2003). La responsabilità, e quindi la sanzione, ricadono sul responsabile del personale o sul responsabile del procedimento della struttura territoriale.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

